

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 29 dicembre 2023, n. 987

Revoca della deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 326. Approvazione delle "Linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore)."

OGGETTO: Revoca della deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 326. Approvazione delle “Linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).”

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona;

VISTI

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
- il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;
- la direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, considerando n. 114 e, in particolare, l’art. 1, comma 4;
- la legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” e s.m.i.;
- la legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, attuativo della citata legge n. 33/2017;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., con particolare

- riferimento all'art. 6 "Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore";
- il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.
 - la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e s.m.i;
 - il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72 "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (codice del terzo settore)";
 - la deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 326 "Approvazione Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali";
 - il Piano Sociale Regionale denominato "PRENDERSI CURA, UN BENE COMUNE", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1;
 - il Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 644;
 - la deliberazione della Giunta regionale 06 agosto 2020 n. 584 "L.r. n. 11/2016. Approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio". Approvazione del "Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali".
 - la deliberazione della Giunta regionale 06 agosto 2020 n. 585 "L.r. n. 11/2016. Approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del piano sociale di zona per il comune di Roma Capitale e gli ambiti territoriali ricompresi nel suo territorio;
 - la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", aggiornata con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con Delibera n. 371 del 27 luglio 2022;
 - la deliberazione della giunta regionale 08 agosto 2023 n. 454 "Approvazione delle "Linee guida sul potenziamento della governance del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e regolamentazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14/1999";

PREMESSO che

- la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), ai commi da 159 a 171 dell'art. 1, ha definito il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità;

CONSIDERATO che

- il carattere di universalità dei LEPS e la conseguente uniforme diffusione sul territorio nazionale è diretta applicazione dei principi e dei criteri indicati negli articoli 1 e 2 della legge quadro n. 328/2000 e s.m.i. per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- con riferimento all'attività di programmazione e organizzazione del suddetto sistema, la medesima legge n. 328/2000 stabilisce che Enti Locali, Regioni e Stato riconoscano e agevolino il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, con i quali provvedere alla gestione e all'offerta dei servizi, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, rientrando tra gli scopi del sistema integrato di interventi e servizi sociali anche la promozione della solidarietà sociale, la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e solidarietà organizzata;

VISTO il Piano sociale della Regione Lazio "PRENDERSI CURA, UN BENE COMUNE" che

- ha come principio guida quello della centralità della persona nella comunità e la sua partecipazione attiva, intorno a cui devono ruotare politiche, progettualità, servizi e strutture specifiche, tra cui l'innovazione nei processi partecipativi, nello sviluppo di comunità responsabili e mutualistiche, nel coinvolgimento nella co-progettazione delle organizzazioni di terzo settore e nella valutazione di impatto delle attività, dei progetti e delle politiche;
- oltre a rinforzare questi concetti con l'esplicita previsione dell'utilizzo degli strumenti della co-programmazione e della coprogettazione, li incardina nel più ampio contesto della cittadinanza attiva, sottolineando che l'attività sempre più centrale e collaborativa degli ETS va intesa come metodo per realizzare un nuovo modo di amministrare, secondo il quale i cittadini si trasformano da utenti ad alleati dell'amministrazione nella gestione di una società sempre più complessa;

CONSIDERATO che

- il Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023 prevede il sostegno sia ad azioni di collaborazione o cooperazione tra soggetti pubblici e privati, sia sinergie inter-ambito;
- le disposizioni introdotte con la Strategia nazionale di contrasto alla povertà prevedono lo sviluppo di sistemi territoriali integrati e in rete, capaci di rispondere alla multidimensionalità dell'esclusione sociale e di modalità di intervento capaci di adattarsi ai diversi contesti locali sperimentando, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio (Enti locali, Enti del terzo settore, Enti formativi, imprese), reti territoriali coordinate per la realizzazione in forma coprogrammata, coprogettata e cogestita di sistemi locali di inclusione attiva che assicurino una adeguata presa in carico dei soggetti bisognosi;

CONSIDERATO altresì che

- l'introduzione della nuova misura di inclusione sociale e lavorativa, Assegno di inclusione, di cui al D.L. n. 48/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023, comporta l'inevitabile modificazione dell'organizzazione dei servizi sociali, in considerazione del fatto che trattasi di una misura molto complessa in cui le reti di intervento sono fondamentali per una sua proficua realizzazione, nonché per garantire un cambio di paradigma nel modello di accompagnamento delle persone e famiglie vulnerabili e nell'attuazione di misure integrate di attivazione sociale e lavorativa;
- un sistema di politiche sociali che voglia essere pienamente rispondente ai bisogni dell'individuo deve porre al centro la persona, con tutti i suoi bisogni ed esigenze, attivandosi per realizzare la presa in carico integrata sua e del suo nucleo familiare;
- la presa in carico sociale/lavorativa (patto per l'inclusione sociale e lavorativa) costituisce un livello essenziale delle prestazioni che, in quanto tale, deve essere garantito in tutto il territorio;
- a livello regionale, è necessario realizzare azioni di sistema per una governance unitaria, che garantiscano i raccordi interistituzionali e interprofessionali necessari alla collaborazione fra i servizi del pubblico e del privato sociale per affrontare la presa in carico integrata, secondo il paradigma dell'amministrazione condivisa, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTI

- l'art. 118 della Costituzione che sancisce
 - al comma 1, che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
 - al comma 4, che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- l'art. 55 del Codice del Terzo Settore che stabilisce
 - al comma 1, che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti, in particolare quelle relative alla programmazione sociale di zona;
 - al comma 2, che la co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
 - al comma 3, che la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni

definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2;

PRESO ATTO che

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 statuisce che il citato art. 55 del Codice del Terzo Settore, disciplinando i rapporti tra Enti del Terzo Settore e pubbliche amministrazioni, rappresenta una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118 Cost. e, in espressa attuazione di tale principio, realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria – strutturando e ampliando la prospettiva già prefigurata, limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, dall'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000. La stessa sentenza, sulla scorta delle disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal citato Codice del Terzo Settore, riconosce, pertanto, agli Enti del Terzo Settore, *“al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice del Terzo Settore, una specifica attitudine a partecipare, insieme ai soggetti pubblici, alla realizzazione dell'interesse generale, secondo un modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”*;
- pertanto, le reti territoriali possono coinvolgere il Terzo Settore per quanto riguarda le attività di co-programmazione e co-progettazione, finalizzate alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento per l'attuazione delle politiche sociali, nella considerazione che la rete di intervento locale è fondamentale affinché alla rilevazione precisa dei bisogni segua l'effettiva possibilità di individuazione e attivazione dell'intervento appropriato;

CONSIDERATO, quindi, che

- lo strumento della co-progettazione supera il tradizionale rapporto sinallagmatico tipico del contratto pubblico, che ha da sempre caratterizzato la relazione tra pubblico ed enti del terzo settore e promuove una nuova metodologia negoziale caratterizzata da una costruzione condivisa delle politiche sociali;
- gli enti del terzo settore non si limitano più a realizzare, con le risorse pubbliche, i progetti ideati esclusivamente dalla pubblica amministrazione, ma hanno la possibilità di partecipare attivamente insieme alle istituzioni pubbliche alla programmazione, progettazione, organizzazione e realizzazione degli interventi;
- questo approccio richiede necessari aggiustamenti culturali sia da parte del settore pubblico che da parte del terzo settore, al fine di superare sia la logica delle gare sia la logica della contrattualistica;

VISTA

- la deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 326 di approvazione delle Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto 31 marzo 2021, n. 72 ha approvato le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (codice del terzo settore)”;

RITENUTO necessario fornire Linee guida aggiornate in materia di co-programmazione e co-progettazione che tengano conto delle intervenute modifiche legislative e degli attuali orientamenti giurisprudenziali, disponendo, nel contempo, la revoca per sopravvenienza della deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 326, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno, al fine di agevolare la predisposizione degli atti procedurali, fornire, in allegato alle Linee guida di cui sopra, i format dell'Avviso di co-progettazione e della relativa Convenzione tra l'amministrazione procedente e l'ETS, singolo o associato, che dovrà contenere la descrizione nel dettaglio delle attività progettuali, il Piano economico definitivo, l'assetto organizzativo dell'intervento oltre al sistema di valutazione degli *output* e degli *outcome*;

DATO ATTO che la proposta delle “Linee guida della Regione Lazio in materia di co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore)”, e i relativi format sono stati inviati per l'opportuna condivisione e la presentazioni di eventuali osservazioni/modifiche ai distretti socio-sanitari, alle organizzazioni sindacali, al Forum del Terzo Settore, al CSV Lazio, alla Consulta regionale per la cooperazione sociale, alla Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap, al Tavolo di contrasto alla povertà, ai centri polivalenti, alle ASP, alle consulte municipali;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute;

RITENUTO, pertanto, di approvare le “Linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore)” con i relativi format dell'Avviso di co-progettazione e della Convenzione di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente:

1. di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/90 e s.m.i. la deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 326 "Approvazione Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali";
2. di approvare le "Linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore)" con i relativi format dell'Avviso di co-progettazione e della Convenzione, tra l'amministrazione procedente e l'ETS, singolo o associato, che dovrà contenere la descrizione nel dettaglio delle attività progettuali, il Piano economico definitivo, l'assetto organizzativo dell'intervento oltre al sistema di valutazione degli *output* e degli *outcome*, di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito <http://www.regione.lazio.it>

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione.



**REGIONE
LAZIO**

**LINEE GUIDA DELLA REGIONE LAZIO IN MATERIA DI CO-
PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE TRA
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO
SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.117 DEL 3 LUGLIO 2017 (CODICE DEL
TERZO SETTORE)**

INDICE

Premessa.....	
1 - Principi generali e co-programmazione.....	
2 - Co-progettazione - Finalità	
3 - Ambito oggettivo di applicazione	
4 - Ambito soggettivo di applicazione.....	
5 - Fasi del procedimento.....	
6 - Avvio del procedimento	
7 - Avviso di co-progettazione: contenuti e relativi allegati	
8 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali.....	
9 - Compartecipazione degli ETS e spese rimborsabili	
10 - Individuazione degli ETS e pubblicità	
11 - Procedimento di co-progettazione e sottoscrizione della convenzione	
12 - Conclusione del Procedimento di co-progettazione	
13 - Valutazione dei risultati e degli impatti sociali.....	
14 - Monitoraggio.....	

Allegati

1. Modello di Avviso di co-progettazione.
2. Modello di Convenzione (elementi minimi).

Premessa

Le presenti Linee Guida dettano indicazioni in merito agli istituti della Coprogrammazione e Coprogettazione, di cui all'articolo 55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" (CTS), quali strumenti relativi all'amministrazione condivisa, al fine di assicurare il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni di organizzazione, a livello territoriale, degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale.

Le presenti Linee Guida dettano indicazioni alla Regione Lazio, alle società regionali in regime di "in house providing", agli enti pubblici dipendenti, alle agenzie, alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ai distretti socio sanitari e ai singoli Comuni.

Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono applicare le presenti linee guida nel rispetto dei propri ordinamenti.

Le linee guida potranno essere oggetto di aggiornamento seguendo il medesimo iter previsto per la loro approvazione.

Esse vengono approvate nel rispetto del seguente quadro normativo:

- Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento agli artt. 97 e 118;
- Direttiva 24/2014/UE, considerando n. 114 e, in particolare, l'art. 1, comma 4;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 6 "Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e s.m.i. di seguito denominato CTS;
- Legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e s.m.i.;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e s.m.i.;
- Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", aggiornata con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con Delibera n. 371 del 27 luglio 2022;

Fermo restando il quadro normativo sopra dettagliato, le presenti Linee guida rinviando per quanto non espressamente disciplinato alle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)" approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021.

1 - Principi generali e co-programmazione

La riforma del Titolo V della Costituzione, introducendo il principio e il valore della sussidiarietà come fondamento del nuovo ordine e del nuovo rapporto tra i diversi livelli istituzionali e amministrativi, ha sancito il passaggio dallo "Stato per i cittadini" allo "Stato dei cittadini", al fine di garantire, a questi ultimi, pienezza di diritti individuali e sociali, efficaci risposte ai bisogni e quindi cittadinanza nel senso più compiuto del termine.

L'art. 55, che apre il Titolo VII del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", disciplinando i rapporti tra Enti del Terzo Settore (ETS) e Pubbliche Amministrazioni, rappresenta una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

In tale disposizione si è inteso superare l'idea dell'unicità del sistema pubblico deputato allo svolgimento di attività di interesse generale, valorizzando l'«autonoma iniziativa dei cittadini», fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese.

L'art. 55 CTS, quindi, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nelle attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS; il tutto nel rispetto dei principi di efficacia, parità di trattamento, economicità, pubblicità, trasparenza e predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi

economici.

I principi di cui al presente articolo costituiscono, altresì, criteri per l'individuazione delle regole nei casi non specificatamente disciplinati.

La co-programmazione si sostanzia in un'istruttoria partecipata e condivisa, frutto della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento.

L'attività di co-programmazione può essere articolata in più sessioni e deve svolgersi nel rispetto dei principi in materia di evidenza pubblica.

Il contenuto dell'Avviso potrà variare in relazione all'oggetto, fermo restando i seguenti elementi minimi:

- a) oggetto del procedimento di co-programmazione;
- b) requisiti dei partecipanti;
- c) modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- d) tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
- e) conclusione del procedimento;
- f) regime di pubblicità e trasparenza.

La co-programmazione deve riferirsi ad una o più delle attività di interesse generale, indicate dall'art. 5 CTS.

L'approvazione del documento di sintesi finale è di competenza dell'amministrazione procedente.

2 - Co-progettazione

Finalità

La co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ulteriore di esercizio dell'azione amministrativa, attraverso cui si realizza la collaborazione pubblico/privato, in attuazione di quanto previsto dal CTS, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Essa è finalizzata alla realizzazione di progetti di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione, con un approccio che non guardi unicamente al singolo servizio, ma all'integrazione tra le diverse azioni utili.

La coprogettazione è uno strumento che supera il tradizionale rapporto sinallagmatico tipico del contratto pubblico, che ha da sempre caratterizzato la relazione tra pubblico ed enti del terzo settore, e promuove una nuova metodologia negoziale caratterizzata da una costruzione condivisa delle politiche sociali e dà un coinvolgimento attivo degli ETS.

Per coinvolgimento attivo degli ETS si intende:

- a) per quanto riguarda l'Amministrazione procedente, il mettere a disposizione degli ETS interessati ed in possesso dei requisiti previsti dai singoli Avvisi pubblici, i documenti e le informazioni necessari per la loro partecipazione alla co-progettazione, nonché l'indizione e lo svolgimento dei procedimenti ad essa finalizzati;
- b) per quanto riguarda gli ETS, una partecipazione consapevole, proattiva, collaborativa e responsabile, in quanto finalizzata alla migliore e maggiore cura degli interessi della comunità locale.

Tramite la co-progettazione, l'Amministrazione intende, fra l'altro, perseguire gli obiettivi di:

- estensione della governance delle politiche sociali locali e maggiore corresponsabilizzazione dei soggetti in campo, migliorando l'efficienza e l'efficacia delle azioni del welfare comunitario;
- passaggio dei destinatari di interventi e servizi da una condizione di assistenza ad una condizione di inclusione sociale;
- massimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche per il rafforzamento del tessuto sociale della platea di riferimento;
- fattibilità e sostenibilità degli interventi.

I rapporti tra Amministrazione pubblica procedente ed ETS devono essere improntati, in ogni fase del procedimento di co-progettazione, al rispetto del principio di buona fede e correttezza e di reciproca fiducia, nella consapevolezza di voler perseguire il miglior utilizzo possibile di tutte le risorse disponibili.

3 - Ambito oggettivo di applicazione

La co-progettazione ha per oggetto interventi riconducibili alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5

CTS, laddove connesse alle finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Fermo restando quanto previsto al par. 12, in caso di attuazione di un progetto innovativo e/o sperimentale, l'avviso e le conseguenti fasi del procedimento dovranno indicare i risultati innovativi e/o sperimentali attesi e dar conto del raggiungimento degli stessi, ad esito dell'attività di co-progettazione.

4 - Ambito soggettivo di applicazione

Sono ammessi a co-progettare esclusivamente gli ETS, salvo quanto di seguito specificato in ordine ai Partner di sostegno.

Ai sensi dell'art. 4 del CTS sono ETS, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), salva la disciplina transitoria di entrata a regime del Registro:

- le organizzazioni di volontariato (artt. 32 e ss. CTS);
- le associazioni di promozione sociale (artt. 35 e ss. CTS);
- gli enti filantropici (artt. 37 e ss. CTS);
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40 CTS);
- le reti associative (artt. 41 e ss. CTS);
- le società di mutuo soccorso (artt. 42 e ss. CTS);
- nonché le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Il predetto elenco dovrà ritenersi aggiornato, senza la necessità di modifiche delle presenti Linee guida, qualora l'art. 4 CTS dovesse essere modificato o dovesse essere introdotta altra diversa disposizione normativa in materia.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS.

Gli ETS possono partecipare alla co-progettazione anche in forma raggruppata.

Nel corso della co-progettazione, possono essere individuati uno o più Partner di progetto, da intendersi quali soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, che, nel rispetto dei principi di cui al paragrafo 1 delle presenti Linee guida, apportino, a titolo gratuito e senza finalità lucrative, risorse finanziarie o non finanziarie utili alla migliore realizzazione del progetto. Di tale possibilità è opportuno dar conto sin dall'Avviso di co-progettazione di cui al successivo paragrafo 7.

5 - Fasi del procedimento

Il procedimento di co-progettazione si articola nelle seguenti fasi:

- 1) avvio del procedimento di co-progettazione;
- 2) pubblicazione dell'avviso non competitivo di co-progettazione unitamente ai relativi allegati;
- 3) svolgimento dell'istruttoria, individuazione degli ETS, svolgimento delle sessioni di co-progettazione con gli ETS e i partner;
- 4) sottoscrizione della convenzione.

L'Amministrazione potrà avviare anche forme di co-progettazione senza esecuzione delle attività e, in tal caso, non è prevista la suddetta fase n. 4) di sottoscrizione della convenzione. In quest'ipotesi si applicano comunque le previsioni contenute nelle presenti Linee guida nei limiti della loro compatibilità con il fatto che il procedimento si conclude con l'approvazione del progetto finale senza la previsione di una fase esecutiva e, dunque, di una spesa.

6 - Avvio del procedimento

Il procedimento di co-progettazione può essere avviato d'ufficio, mediante pubblicazione di Avviso pubblico non competitivo o può essere oggetto di iniziativa di parte di uno o più ETS in conformità a quanto previsto dalla citata legge n. 241/90 e s.m.i.

In caso di iniziativa di parte, gli ETS, singoli o associati, devono formalizzare all'amministrazione una proposta progettuale, nella quale siano chiaramente indicati l'idea progettuale, le attività rimesse alla cura del partenariato del privato sociale, ivi comprese le risorse eventualmente messe a disposizione e le eventuali richieste, anche con riferimento alle risorse, indirizzate all'ente.

In caso di accoglimento di una proposta presentata dagli ETS, singoli o associati, l'ente procedente pubblica un avviso, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri ETS, eventualmente interessati, la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, con la conseguente valutazione comparativa fra le proposte pervenute.

Nell'Avviso di co-progettazione, dovrà essere opportunamente indicato il CIG, in applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e, ove previsto, il CUP.

7 Avviso di co-progettazione: contenuti e relativi allegati

I contenuti minimi dell'avviso di co-progettazione sono i seguenti:

- finalità e oggetto del procedimento, con l'esplicitazione chiara del bisogno al quale si vuole dare risposta, del target di riferimento, del contesto sociale e territoriale di intervento;
- eventuale apporto in compartecipazione da parte dell'Ente (risorse economiche e/o finanziarie; cofinanziamento in termini di personale/volontariato; risorse immateriali varie, ecc.);
- requisiti di partecipazione alla co-progettazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione;
- durata del partenariato;
- elementi essenziali richiesti per la proposta progettuale degli ETS;
- criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali;
- durata stimata ed organizzazione del percorso di co-progettazione;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- modalità di conclusione della fase di selezione dei partner e di pubblicazione della graduatoria/elenco finale;
- disciplina del trattamento dei dati personali.

Sono allegati all'avviso:

- quadro progettuale di massima;
- schema di convenzione regolante i rapporti di collaborazione fra Amministrazione procedente ETS;
- modello di domanda di partecipazione e delle relative dichiarazioni;
- eventuale modello della proposta progettuale ed economica degli ETS.

Al fine di agevolare la predisposizione degli atti procedurali, si forniscono, in allegato alle presenti Linee guida, i format dell'Avviso di co-progettazione e della relativa Convenzione.

8 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali

Al fine di individuare gli ETS con i quali co-progettare, l'Amministrazione procedente valuterà le proposte progettuali presentate sulla base dei criteri di valutazione predeterminati nello specifico Avviso pubblico non competitivo di co-progettazione che tenga conto e promuova, tra l'altro, le priorità trasversali del rispetto e della promozione della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e sia teso a garantire l'attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni.

9 - Compartecipazione degli ETS e spese rimborsabili

È possibile che gli ETS che intendano partecipare alla co-progettazione mettano a disposizione risorse finanziarie e/o non finanziarie (ad esempio: messa a disposizione di sedi, ore di volontariato, apporto lavorativo, analisi dei bisogni, know-how etc.), ai fini della buona riuscita del progetto stesso. Tale intento è da esplicitarsi nel Piano economico di progetto, facente parte della proposta progettuale allegata alla domanda di partecipazione.

Con riferimento all'eventuale apporto lavorativo fornito, deve essere previsto il corretto inquadramento in base al CCNL di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

10 - Individuazione degli ETS e pubblicità

Gli atti del procedimento di co-progettazione sono assoggettati al regime di trasparenza, fatta salva la disciplina in materia di tutela della riservatezza e dei segreti industriali o commerciali.

La valutazione delle domande pervenute, tenendo conto di quanto previsto nell'Avviso pubblico non competitivo di co-progettazione, può avere due possibili esiti alternativi fra loro:

- la pubblicazione dei soli ETS ammessi al percorso di co-progettazione e di quelli esclusi con indicazione delle relative motivazioni di esclusione;
- la pubblicazione dell'elenco di tutti gli ETS che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti previsti dall'avviso, e la loro ammissione al percorso di co-progettazione.

11 - Procedimento di co-progettazione e sottoscrizione della convenzione

Successivamente alla pubblicazione di cui al par. 10, si attivano le sessioni di co-progettazione, durante le quali vengono condivisi gli obiettivi, i dati, la metodologia e le eventuali proposte progettuali selezionate, al fine di arrivare a definire azioni, cronoprogramma, organizzazione, ruoli e allocazione delle risorse.

Dopo la conclusione delle sessioni di co-progettazione e, comunque, prima dell'avvio delle attività, le parti (amministrazione procedente e gli ETS, singoli o associati) sottoscrivono la convenzione, con la quale regolano i reciproci rapporti.

La convenzione ha ad oggetto, tra gli altri, il Progetto definitivo che dovrà contenere la descrizione nel dettaglio delle attività progettuali, il Piano economico definitivo, l'assetto organizzativo dell'intervento oltre al sistema di valutazione degli output e degli outcome. In caso di progetti innovativi e/o sperimentali si rinvia al par. 3.

12 – Conclusione del Procedimento di co-progettazione

Il procedimento di co-progettazione, comprensivo di tutte le fasi descritte nei paragrafi precedenti dovrà concludersi entro il termine massimo di tre mesi dall'avviso di cui al par. 6.

13 - Valutazione dei risultati e degli impatti sociali

La valutazione è un processo continuo che si attua per tutta la durata del progetto, dalla sua ideazione alla sua realizzazione e successivamente ad essa. La valutazione è l'occasione per verificare la situazione e, se necessario, riorientare il progetto *in itinere* rispetto agli obiettivi e ai criteri iniziali.

In un percorso di co-progettazione che si pone l'obiettivo di offrire possibili soluzioni ad un bisogno collettivo sarebbe opportuno, pertanto, prevedere non solo indicatori di output, ma anche indicatori dell'outcome che si vuole produrre attraverso lo specifico progetto e di soddisfazione dei beneficiari.

Se gli output sono i prodotti/servizi realizzati grazie alle attività svolte (ad esempio il numero di persone raggiunte da un determinato servizio, la realizzazione di un evento, il numero di progetti implementati,

l'implementazione del grado di soddisfazione degli utenti, etc.), gli outcome rappresentano gli effetti (risultati ed impatti) prodotti dall'intervento, intesi come cambiamenti delle condizioni della popolazione di riferimento, nel breve, medio o lungo periodo.

La Regione Lazio si riserva di disciplinare con successivo atto la valutazione di impatto sociale, fermo restando quanto previsto dal par. 11.

14- Monitoraggio

La Regione monitora a cadenza annuale l'applicazione delle presenti Linee guida, avendo cura di aggiornarle e modificarle ove necessario, dandone adeguata pubblicità.



**REGIONE
LAZIO**

**LINEE GUIDA DELLA REGIONE LAZIO IN MATERIA DI
CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE
TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL
TERZO SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N.117 DEL 3 LUGLIO 2017
(CODICE DEL TERZO SETTORE)**

Allegati

Co-progettazione (art. 55, c. 3, cts)

AVVISO PUBBLICO NON COMPETITIVO

per l'attivazione di un partenariato con ETS, mediante co-progettazione,
ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.
e del DM n. 72/2021

(SMART CIG)

Premesso che

È necessario indicare tutti gli atti e la normativa posta a base dell'Avviso pubblico

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO

1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti
“Definizioni”:

- **ATS:** l'Associazione Temporanea di Scopo, che potrà essere formalizzata ad esito del procedimento di co-progettazione, in relazione all'attività di interesse generale svolta in attuazione della co-progettazione;
- **Altri enti:** altri soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore (ETS), che in qualità di partner di progetto, relativamente ad attività secondarie e comunque funzionali a quelle messe in atto dagli ETS, partecipino al partenariato, di cui comunque gli ETS, singoli e associati, dovranno essere capofila;

- **Amministrazione procedente (AP):** l'Amministrazione pubblica titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;
- **CTS:** Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- **convenzione:** l'accordo, sottoscritto dagli EAP e l'Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 11 legge n. 241/1990 e ss. mm., per la regolamentazione dei reciproci rapporti;
- **co-progettazione:** definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS che abbiano presentato regolare domanda di partecipazione;
- **domanda di partecipazione:** l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di co-progettazione;
- **Enti del Terzo Settore (ETS):** i soggetti indicati nell'art. 4 del CTS, iscritti nel RUNTS;
- **Enti attuatori partner (EAP):** gli Enti di Terzo Settore (ETS), singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente;
- **procedura di co-progettazione:** procedura non competitiva per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS;
- **Proposta Progettuale (PP):** il documento progettuale presentato dagli ETS, nei modi previsti dall'Avviso ed oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dall'Amministrazione procedente;
- **Progetto Definitivo (PD):** l'elaborato progettuale, approvato dall'Amministrazione procedente, allegato alla convenzione sottoscritta fra le Parti;
- **Responsabile del procedimento:** il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- **Sessione di co-progettazione:** sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione;
- **Valutazione del progetto:** la valutazione e la misurazione degli impatti generati dalle attività previste.

2. OGGETTO

Il presente Avviso ha ad oggetto la manifestazione di interesse da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), a presentare la **domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva**, redatte sulla base dei modelli allegati al presente Avviso (**Allegati ..**) e ..).

3. ATTIVITÀ OGGETTO DI CO-PROGETTAZIONE E FINALITÀ

Scopo della presente procedura è raccogliere la manifestazione di interesse di ETS, singoli e/o associati, a partecipare alle successive fasi del procedimento, nei termini previsti dal presente Avviso.

In particolare, il progetto di massima allegato al presente Avviso (**Allegato ..**) descrive gli obiettivi e gli ambiti di intervento per i quali si chiede di manifestare il proprio interesse.

4. DURATA E RISORSE

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si realizzeranno secondo le durate indicate nella **scheda** allegata al presente Avviso (**Allegato ..**) [*eventuale. N.B.: in assenza di scheda di sintesi allegata, le informazioni dovranno essere contenute nell'Avviso*], decorrenti dalla data di sottoscrizione della **Convenzione** fra l'Amministrazione procedente e gli ETS con eventuale partenariato.

5. FASI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi distinte:

- verifica del possesso da parte degli ETS dei requisiti di partecipazione;
- valutazione delle proposte progettuali come da artt... e ... del presente avviso;
- pubblicazione degli ETS selezionati;
- avvio delle sessioni di co-progettazione con gli ETS;
- sottoscrizione della Convenzione.

6. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ETS IN COMPOSIZIONE PLURISOGGETTIVA

In caso di ETS interessati a partecipare alla procedura in composizione plurisoggettiva indicare le prescrizioni da rispettare per la sottoscrizione della domanda e il possesso dei requisiti.

7. REQUISITI PARTECIPAZIONE

È necessario indicare i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, tecnica e finanziaria richiesti.

8. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

È necessario indicare, tra l'altro, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione a corredo delle stesse e le modalità di rendicontazione.

9. VERIFICA DI REGOLARITÀ FORMALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Le manifestazioni di interesse presentate verranno sottoposte ad una verifica di regolarità formale finalizzata ad accertare la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la sua completezza e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità sia dei soggetti proponenti che delle proposte progettuali.

L'avviso dovrà prevedere anche l'esperimento del soccorso istruttorio di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i.

È necessario indicare le cause di irricevibilità delle domande.

10. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI (PP).

La valutazione della proposta progettuale è demandata ad apposita Commissione o nucleo istruttorio, nominati dall'Amministrazione, successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione/nucleo istruttorio valuterà le proposte progettuali (PP) utilizzando i criteri di valutazione, meglio specificati nella scheda allegata (**allegato ..**) [*eventuale. N.B.: in assenza di scheda specifica allegata, dovranno essere indicati i criteri di valutazione con relativi punteggi, nonché le modalità di attribuzione degli stessi da parte della Commissione/nucleo istruttorio*].

12. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

La procedura indetta con il presente Avviso si concluderà con l'individuazione della/delle proposta/e progettuale/i (PP) valutata/e come la/e più rispondente/i alle finalità del medesimo Avviso e dei relativi allegati.

13. CO-PROGETTAZIONE

Il RUP avvia le sessioni di co-progettazione con gli ETS, singoli e associati, finalizzate alla definizione condivisa del progetto.

L'esito delle sessioni di co-progettazione sarà pertanto la stipula della Convenzione di cui all'art 14.

14. CONVENZIONE

La convenzione ha ad oggetto, tra gli altri, il Progetto definitivo che dovrà contenere la descrizione nel dettaglio delle attività progettuali, il Piano economico definitivo, l'assetto organizzativo dell'intervento oltre al sistema di valutazione degli output e degli outcome. In caso di progetti innovativi e/o sperimentali si rinvia al par. 3 delle Linee guida.

15. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

16. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Gli ETS partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI

È necessario fornire le relative indicazioni.

18. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa, le linee guida nazionali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 nonché le linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (codice del terzo settore).

19. RICORSI

È necessario indicare i termini e l'Autorità a cui ricorrere.

**ELEMENTI MINIMI
DELLA CONVENZIONE**

tra

-, nella qualità di Amministrazione procedente
e

- ETS, singolo o associato, per l'attuazione del progetto denominato

* * *

Premesse

(.....)

* * *

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

La convenzione ha ad oggetto, tra gli altri, il Progetto definitivo che dovrà contenere la descrizione nel dettaglio delle attività progettuali, il Piano economico definitivo, l'assetto organizzativo dell'intervento oltre al sistema di valutazione degli output e degli outcome. In caso di progetti innovativi e/o sperimentali si rinvia al par. 3 delle Linee guida.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

Indicare la durata del rapporto e la previsione di un'eventuale proroga con indicazione delle relative modalità.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)

Specificare le risorse, messe a disposizione dalle parti.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

Indicare, in relazione alle risorse umane adibite alle attività di progetto, sulla base di quanto proposto dagli ETS individuati nell'ambito della procedura, il rispetto della corrispondente disciplina di settore. Con riferimento all'eventuale apporto lavorativo fornito, deve essere previsto il corretto inquadramento in base al CCNL di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 5 – (Assicurazioni)

Prevedere l'obbligo per gli ETS selezionati di prestare idonea garanzia assicurativa per la tutela dei terzi rispetto a eventuali danni o ad altri fatti.

Art. 6 – (Risorse finanziarie)

Indicare le modalità ed i termini di erogazione delle risorse finanziarie.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

Previsione del divieto di cessione della convenzione.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione)

La convenzione indicherà i termini e le modalità per il monitoraggio delle attività, a carico di entrambe le parti (pubblica e quella del privato sociale), ai fini della successiva rendicontazione.

Art. 9 – (Rendicontazione)

Esplicitare le modalità di rendicontazione da parte degli ETS.

Art. 10 – (Verifica risultati attesi)

Indicazione dei risultati attesi e le modalità di verifica di quelli conseguiti ad esito della co-progettazione. In caso di attuazione di un progetto innovativo e/o sperimentale, l'avviso e le conseguenti fasi del procedimento dovranno indicare i risultati innovativi e/o sperimentali attesi e dar conto del raggiungimento degli stessi, ad esito dell'attività di co-progettazione.

Art. 11 – (Trattamento dei dati personali)

Regolamentazione del trattamento dei dati personali trattati nell'attuazione del progetto, ai sensi della vigente disciplina.

Art. 12 – (Mancata attuazione, parziale o totale, della convenzione)

Disciplinare le ipotesi di mancata attuazione, parziale o totale, rispetto agli impegni reciproci assunti, con il relativo regime sanzionatorio, previsto in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

Art. 13 – (Decadenza della convenzione)

Disciplina dell'ipotesi della sua decadenza ed il relativo procedimento.

Art. 14 – (Controversie)

Indicare il foro competente in caso di eventuali controversie.

Art. 15 – (Registrazione)

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione a cura e con oneri e spese a carico degli ETS.

Art. 16 – (Allegati)

Indicare gli eventuali allegati.